



Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)

Modifica del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 607

Abrogato

Art. 945 cpv. 2

² Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere messo in evidenza.

Art. 947 e 948

Abrogati

Art. 950

III. Ditte sociali
1. Formazione
della ditta

¹ Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

² Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

¹ FF 2014 8039

² RS 220

Art. 951

2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.

Art. 953

Abrogato

II

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile³ si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.

Art. 2

B. Adeguamento delle ditte iscritte

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

Art. 3

C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.

III

La legge del 23 giugno 2006⁴ sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

² Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

Art. 101 Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche

Il presidente: Stéphane Rossini

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2016.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.

18 maggio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

⁴ RS 951.31

⁵ FF 2015 5871

